



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 28	di data 22/06/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. IMPORTO EURO 590.000,00. OPERA N. 6415. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 27.05.2021 N. 23/33. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 24.05.2021 n. 108 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Marciapiede in località Ronchi di Mattarello" - opera 6415, recante date varie dell'importo complessivo di euro 590.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori			
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	411.566,57	
A2) oneri per la sicurezza		16.193,75	
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	<u>1.160,50</u>	
sommano			euro 428.920,82
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 20.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)			euro 8.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) espropri ed occupazioni temporanee	euro	62.200,00	
D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	25.000,00	
D3) imprevisti (iva compresa)	euro	987,10	
D4) oneri fiscali 10% su A) + B)	euro	<u>44.892,08</u>	
sommano			euro <u>133.079,18</u>
totale			euro 590.000,00

richiamata la propria determinazione 27.05.2021 n. 23/33 con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto;

rilevato che nella sopra citata determinazione si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia

pagina 1/4

dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando lo scrivente servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento medesimo;

ritenuto pertanto per le ragioni sopra esposte di modificare parzialmente la propria determinazione dirigenziale 27.05.2021 n. 23/33, mantenendo invariato quant'altro disposto con la medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 17.06.2022 prot. 171666;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di modificare parzialmente per le motivazioni di cui in premessa la propria determinazione 27.05.2021 n. 23/33 disponendo di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 51% della categoria prevalente;
2. di autorizzare lo scrivente Servizio ad aggiornare conseguentemente il Capitolato speciale d'appalto ai fini dell'affidamento, senza necessità di approvare specifica variante progettuale;
3. di mantenere invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 27.05.2021 n. 23/33.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

pagina 3/4

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 22/06/22

pagina 4/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 28	di data 22/06/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ RONCHI DI MATTARELLO. IMPORTO EURO 590.000,00. OPERA N. 6415. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 27.05.2021 N. 23/33. .

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 giugno 2022